

Allegato alla Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 25
del 28/06/2012.

COMUNE di SINNAI
(Provincia di Cagliari)

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA
DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni, disciplina nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Sinnai.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che, alla data del 1° gennaio, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Sinnai, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sono fissate, per l'anno 2012 e sino ad eventuali nuove disposizioni, nella seguente misura:

SCAGLIONI DI REDDITO COMPLESSIVO	ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF
Fino a 15.000,00 euro	0,55%
Oltre 15.000,01 euro e fino a 28.000,00 euro	0,60%
Oltre 28.000,01 euro e fino a 55.000,00 euro	0,70%
Oltre 55.000,01 euro e fino a 75.000,00 euro	0,79%
Oltre 75.000,00 euro	0,80%

Le aliquote di cui al comma 3 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 7 del TUIR, approvato con DPR 917/1986, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente.

Art. 4 – DECORRENZA

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.